

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato»

(2000/C 168/04)

Il Consiglio, in data 10 aprile 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kielman, in data 6 aprile 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372^a sessione plenaria, con 111 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il 7 dicembre 1995, il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di negoziare uno o più accordi sul transito su strada con Ungheria, Romania e Bulgaria al fine di risolvere il problema dei collegamenti per il trasporto stradale di merci fra la Grecia e gli altri Stati membri, problema che potrebbe essere risolto in particolare mediante lo scambio reciproco di autorizzazioni al transito.

1.2. La Commissione aveva tentato in una prima fase di concludere un accordo multilaterale, ma i tre Stati hanno preferito la conclusione di accordi separati. Tali accordi avranno termine automaticamente al momento dell'adesione di questi Stati all'Unione europea.

1.3. La proposta della Commissione è basata sulla «Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato» (COM(1999) 666 def.). Il parere del Comitato si limita tuttavia alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato» (COM(1999) 667 def.).

1.4. La Commissione ha concluso un accordo con la Repubblica di Bulgaria e con la Repubblica di Ungheria, ma non ancora con la Repubblica di Romania. Per tale motivo, la proposta in esame si riferisce unicamente alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi con la Bulgaria e l'Ungheria. La Commissione è decisamente intenzionata a concludere a breve termine un accordo anche con la Romania, poiché altrimenti il valore pratico dell'accordo con l'Ungheria e la Bulgaria risulterebbe molto limitato.

1.5. Poiché in passato le operazioni di trasporto nell'Europa dell'Est sono state regolarmente soggette a oneri fiscali e parafiscali elevati e discriminatori, gli accordi stabiliscono che possono essere imposti soltanto oneri e tributi di tipo non discriminatorio, e collegati all'uso delle infrastrutture. Le operazioni di trasporto in quanto tali non possono invece essere soggette a tasse o tributi speciali.

1.6. Gli accordi stipulano espressamente che solo i veicoli conformi almeno alle norme Euro I possono fruire delle autorizzazioni da parte della Bulgaria e dell'Ungheria.

1.7. La proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi con la Bulgaria e l'Ungheria precisa che le 13 000 autorizzazioni ricevute annualmente dalla Bulgaria e le 12 500 ricevute annualmente dall'Ungheria saranno ripartite tra gli Stati membri sulla base di un regolamento specifico del Parlamento europeo e del Consiglio. La proposta in esame ha quindi lo scopo di ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni in questione.

2. Osservazioni generali

2.1. Per calcolare la ripartizione delle autorizzazioni al transito fra gli Stati membri, la Commissione si è basata sulle statistiche ungheresi riguardanti i transiti.

2.2. Poiché l'obiettivo dei negoziati intrapresi dall'Unione è quello di agevolare il transito su strada tra la Grecia e gli altri Stati membri nel corridoio che attraversa Bulgaria, Romania e Ungheria, le statistiche ungheresi sui transiti sono le più rilevanti. In ogni caso, da tali statistiche dovrebbe risultare che i viaggi con destinazione «gli altri Stati membri» abbiano percorso tutto il corridoio che attraversa Bulgaria, Romania e Ungheria. Meritano particolare attenzione i transiti effettuati attraverso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Jugoslavia.

2.3. Le statistiche ungheresi disponibili distinguono fra:

- il paese in cui è iniziato il viaggio e
- il paese di immatricolazione del veicolo.

Sulla base di questi dati è possibile selezionare le seguenti variabili:

- viaggi con inizio in Grecia e
- viaggi effettuati da veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro.

2.3.1. Poiché le statistiche ungheresi disponibili sono relative ai primi nove mesi del 1998 e sono appropriate allo scopo prefisso, la Commissione propone di utilizzarle come base per la ripartizione fra gli Stati membri.

2.3.2. Vista la mancanza di dati statistici affidabili relativamente al transito su strada, il Comitato ritiene che la scelta di ricorrere alle statistiche ungheresi disponibili, relative ai primi nove mesi del 1998, consenta di disporre delle informazioni più rilevanti.

2.3.3. Il Comitato sottolinea inoltre che la partecipazione della Romania è essenziale per il buon funzionamento del corridoio che collega la Grecia agli altri Stati membri. In tale contesto esorta altresì la Commissione a proseguire con decisione le trattative con la Romania, e ad impegnarsi a concluderle a breve termine.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Sulla base delle statistiche ungheresi, la Commissione conclude che nei primi nove mesi del 1998 i transiti totali attraverso l'Ungheria in provenienza dalla Grecia da parte di veicoli immatricolati negli Stati membri sono stati pari a 6 723, di cui 6 646 sono stati effettuati da veicoli immatricolati in Grecia, pari a quasi il 99 %. Nel caso di quattro Stati membri, ovvero Spagna, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo non si è registrato alcun transito (cfr. Allegato).

3.2. Da questi dati provvisori la Commissione crede di dover desumere che «non si ritiene opportuno attribuire il 99 % dei permessi alla Grecia». Secondo il Comitato, occorre adottare criteri obiettivi che rispecchino la realtà. Chiede dunque che la Commissione raccolga il più rapidamente possibile informazioni più precise che consentano di fornire un quadro realistico della situazione, in modo da assicurare che la Grecia venga trattata alla stregua di qualunque altro Stato membro.

3.3. La Commissione propone inoltre di attribuire ad ogni Stato membro 100 autorizzazioni su base «forfettaria», pari a poco meno dell'1 % delle autorizzazioni disponibili, e di ripartire le rimanenti autorizzazioni tra gli Stati membri in proporzione al numero di transiti realmente effettuati attraverso l'Ungheria nei primi nove mesi del 1998.

3.3.1. Il Comitato ritiene che, poiché quattro Stati membri non hanno effettuato alcun transito nei primi nove mesi del 1998, e sei Stati membri ne hanno effettuati meno di cinque, il totale di 100 autorizzazioni «forfettarie» proposto dalla Commissione sia decisamente troppo elevato, e propone di ridurlo a 50. Rimarrebbero dunque 750 autorizzazioni, che potrebbero essere ripartite in proporzione al numero di transiti effettuati nei primi nove mesi del 1998.

Il Comitato è dell'avviso che tale ripartizione sia più equa e rispecchi meglio la realtà.

3.4. Tutto ciò implica che il numero delle autorizzazioni «forfettarie» ammonti a 750, invece delle 1 500 proposte dalla Commissione, e che la Grecia riceva inoltre 12 109 permessi per la Bulgaria invece di 11 368, e 11 614 permessi per l'Ungheria invece di 10 874.

3.4.1. Questo sistema di calcolo, secondo il Comitato, ricalca maggiormente le considerazioni formulate dalla stessa Commissione nella proposta di regolamento, in particolare quella secondo cui «l'attribuzione delle autorizzazioni deve essere fondata su criteri che tengano pienamente conto degli effettivi flussi di traffico commerciale tra la Grecia e gli altri Stati membri».

3.5. Il Comitato sostiene l'idea della Commissione espressa all'articolo 4 della proposta di regolamento, per cui entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri devono restituire alla Commissione le autorizzazioni che non saranno utilizzate entro la fine di quell'anno al fine di poterle riassegnare agli altri Stati membri.

3.6. Se la Commissione accoglie il suggerimento del Comitato di pervenire ad un metodo di distribuzione più equo, l'allegato della proposta di regolamento contenente la ripartizione delle autorizzazioni dovrà essere adeguato di conseguenza.

4. Sintesi e conclusioni

4.1. Il Comitato ritiene che, con la scelta delle statistiche ungheresi sui transiti, la Commissione disponga di una buona base per proporre la ripartizione delle autorizzazioni.

4.2. Il Comitato giudica estremamente importante giungere rapidamente ad un accordo con la Romania per poter sfruttare efficacemente le autorizzazioni.

4.3. Per quanto riguarda la proposta di ripartizione, il Comitato sottolinea che, qualora dalle statistiche utilizzate risulti che uno Stato membro abbia diritto ad un'elevata percentuale di autorizzazioni, queste vanno effettivamente attribuite a detto Stato.

4.4. Il Comitato non ritiene inoltre auspicabile, anche considerato il numero limitato di autorizzazioni, attribuire ad

ogni Stato membro 100 autorizzazioni su base «forfettaria». Dai dati disponibili risulta infatti che molti Stati membri non effettuano affatto, o quasi, transiti su strada fra la Grecia e gli altri Stati membri. Il Comitato giudica sufficiente una base di 50 autorizzazioni «forfettarie» per ogni Stato membro.

4.5. Il Comitato concorda con la proposta della Commissione secondo cui entro il 15 settembre di ogni anno le autorizzazioni non utilizzate devono essere restituite alla Commissione in modo da poter essere utilizzate dagli Stati che ne hanno bisogno.

Bruxelles, 27 aprile 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Ripartizione delle autorizzazioni tra gli Stati membri

Le più recenti statistiche ungheresi disponibili sono relative ai primi nove mesi del 1998. I transiti attraverso l'Ungheria in provenienza dalla Grecia da parte di veicoli immatricolati negli Stati membri nei primi nove mesi del 1998 si suddividono come segue:

Paesi di immatricolazione	Numero di transiti
Belgio	2
Danimarca	6
Germania	20
Grecia	6 646
Spagna	0
Francia	1
Irlanda	0
Italia	1
Lussemburgo	0
Paesi Bassi	29
Austria	11
Portogallo	0
Finlandia	1
Svezia	4
Regno Unito	2
Totale	6 723